

FF 2018
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante



## Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera

## Modifica del 18 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

Il decreto del Consiglio federale del 6 dicembre 2017<sup>1</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. L'Appendice 2 del CCL sui salari minimi non si applica al Cantone del Ticino.

П

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale del 6 dicembre 2017, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2

## Salari minimi

(...) Il salario minimo lordo ammonta a:

Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU

 $(...)^2$ 

Il resto dell'Appendice 2 rimane invariato.

2018-3211 6443

<sup>1</sup> FF 2018 47

Concerne soltanto il testo tedesco (correzione di un errore di stampa).

III

Il presente decreto entra in vigore il  $1^{\circ}$  gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

18 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr